



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.03.2024, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1675 /2022 R.G.L.

promossa da

Parte_1 c.f. C.F._1, rappresentato e difeso dall'Avv.
TORRE AGATA, per procura in atti,

ricorrente,

contro

CP_1 (c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e dall'avv. MARIA CAMMAROTO,
per procura in atti,

resistente,

Conclusioni delle parti: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

- 1- Con ricorso depositato il 22.07.2022 Parte_2 ha contestato il provvedimento dell'ente del 30.03.2022, con cui è stata comunicata l'assenza alla visita di controllo del 09.07.2021 con conseguente omesso indennizzo delle giornate di malattia, deducendo altresì di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato con delibera del 22.06.2022. Il ricorrente ha dedotto che, contrariamente alle indicazioni risultanti dal verbale di accesso del medico incaricato, l'indirizzo di reperibilità, coincidente con l'indirizzo di residenza, risultava chiaramente identificabile dalla segnaletica stradale esistente, di cui ha prodotto documentazione fotografica.

Nella resistenza dell'^{CP} all'udienza del 06.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la controversia viene decisa come segue.

2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che a norma dell'art. 5, comma 14, del DL n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo .

Il giustificato motivo, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, sebbene non si identifichi necessariamente nello stato di necessità o di forza maggiore, tuttavia deve "essere connesso alla tutela di un interesse apprezzabile sul piano giuridico - sociale che non potrebbe essere utilmente soddisfatto, se non in condizioni di rilevante disagio o di notevole pregiudizio per altri interessi del soggetto, in tempi diversi da quelli corrispondenti alle suddette fasce" (Cfr. Cass., 2 maggio 2000, n. 5492).

Il giustificato motivo, corrisponde, quindi, ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. Pertanto l'assenza dalla propria abitazione nelle fasce orarie obbligatorie in tanto può considerarsi giustificata in quanto diretta ad impedire che venga sacrificato altro interesse parimenti degno di tutela del lavoratore (cfr Cass. n. 14735/2004).

Si osserva, altresì, che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale (Corte appello Roma sez. lav., 19/10/2020, n.1871).

Sul piano probatorio, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).

Nel caso di lavoratore assente per malattia, il dovere di diligenza e cooperazione che grava sul dipendente comporta che questi non solo debba essere reperibile durante le fasce orarie, evitando di allontanarsi dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga

un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. Ciò comporta, ad esempio, che il lavoratore assente dovrà accertarsi personalmente della presenza del proprio nome sull'etichetta del citofono, oltre che comunicare tempestivamente le eventuali esigenze di allontanamento, fornendone la relativa prova.

In proposito va ricordato, altresì, che il certificato redatto da un medico convenzionato con l' *CP_1* per il controllo della malattia del lavoratore ex art. 5 l. 300/70, è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (v. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372).

Orbene, fatta questa premessa, si osserva che dal verbale di accesso del 09.07.2021 redatto dal medico incaricato risulta che *"non si è riusciti dopo varie ricerche ad identificare il Vico 1 in Indirizzo_1 chiesto a qualche abitante della zona non risulta conosciuto"*.

Quinti il medico incaricato, recatosi sui luoghi, non è riuscito a rinvenire, dopo varie ricerche, l'indirizzo di reperibilità, anche dopo aver interpellato qualche abitante della zona.

L'onere della prova circa l'agevole accesso del medico incaricato di effettuare la visita fiscale, ricade, come anzi detto, sul ricorrente.

Ritiene il Tribunale che tale prova non possa essere desunta dal corredo fotografico prodotto in atti (cfr documentazione fotografica allegata al ricorso).

Si osserva, invero, che la documentazione prodotta dal ricorrente, che fotografa l'esistenza della segnaletica stradale, con scritto "*Indirizzo_2*", ex [...] *Indi_3*", è priva di elementi probatori atti ad indentificare l'esatto momento e la data in cui è stata raccolta la documentazione fotografica.

Di talchè, il ricorrente non ha fornita nessuna dimostrazione che, al momento dell'accesso del medico in data 09.07.2021, fosse presente quella stessa segnaletica stradale ritratta nelle fotografie allegate.

Nessuna altra prova è stata richiesta.

A ciò si aggiunga chè in sede di ricorso amministrativo, il ricorrente si era limitato a contestare di essere assente dalla propria abitazione in quanto *"si trovava a visita dalla specialista dott. Persona_1"*.

3- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..

p.q.m.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1675/2022 RG, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 marzo 2024

Il Giudice

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano